



Numero di riferimento: 212.9-3847/2/1/1

Tabella sinottica delle modifiche previste e della legislazione in vigore

Avamprogetto di modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (AP-LOGA)	Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010)
<p>Art. 20 cpv. 2 AP-LOGA Obbligo di ricusazione</p> <p>² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).</p>	<p>Art. 20 cpv. 2 LOGA Obbligo di ricusazione</p> <p>² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.</p>
<p>Art. 57^{bis} cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 e 4 AP-LOGA Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche</p> <p>¹ I dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), e i dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^{bis} della presente legge, possono essere trattati nei sistemi di gestione degli affari allo scopo di:</p> <p>² L'accesso a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della LPD, e ai dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^{bis} della presente legge, può essere concesso ad altre autorità federali e a servizi esterni all'Amministrazione federale, a condizione che esista la base legale necessaria per la comunicazione.</p> <p>³ I sistemi di gestione degli affari possono contenere dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^{bis} della presente legge, nella misura in cui siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura di un affare o di un documento.</p> <p>⁴ L'accesso a dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e ai dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^{bis} della presente legge può essere concesso soltanto alle persone che ne necessitano per adempiere i propri compiti.</p>	<p>Art. 57^{bis} cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 e 4 LOGA Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche</p> <p>¹ I dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), e i dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^r capoverso 2 della presente legge, possono essere trattati nei sistemi di gestione degli affari allo scopo di:</p> <p>² L'accesso a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della LPD, e ai dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^r capoverso 2 della presente legge, può essere concesso ad altre autorità federali e a servizi esterni all'Amministrazione federale, a condizione che esista la base legale necessaria per la comunicazione.</p> <p>³ I sistemi di gestione degli affari possono contenere dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^r capoverso 2 della presente legge, nella misura in cui siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura di un affare o di un documento.</p> <p>⁴ L'accesso a dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e ai dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57^r capoverso 2 della presente legge può essere concesso soltanto alle persone che ne necessitano per adempiere i propri compiti.</p>

<p>Art. 57j cpv. 2 AP-LOGA Principi</p> <p>² Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57q^{bis} della presente legge.</p>	<p>Art. 57j cpv. 2 LOGA Principi</p> <p>² Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 della presente legge.</p>
<p>Sezione 3: Protezione di dati concernenti persone giuridiche</p>	<p>Sezione 3: Protezione di dati concernenti persone giuridiche</p>
<p>Art. 57q^{bis} AP-LOGA Dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione</p> <p>I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale.</p>	<p>Art. 57r cpv. 2 LOGA Trattamento di dati concernenti persone giuridiche</p> <p><i>[dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione]</i></p> <p>² I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale; b. i dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.
<p>Art. 57r AP-LOGA Trattamento di dati concernenti persone giuridiche</p> <p>¹ Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale.</p> <p>² Possono trattare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale.</p> <p>³ Per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione è sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il trattamento è indispensabile per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale; e b. lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona giuridica interessata. <p>⁴ In deroga ai capoversi 1-3, gli organi federali possono trattare dati personali se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché i diritti delle persone giuridiche interessate non sono pregiudicati; b. la persona giuridica interessata ha dato, nel caso specifico, il suo consenso al trattamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento; o c. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole. 	<p>Art. 57r cpv. 1 LOGA Trattamento di dati concernenti persone giuridiche</p> <p>¹ Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l'adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale.</p>

Art. 57^{bis} AP-LOGA Trattamento automatizzato di dati nell'ambito di sistemi pilota

¹ Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se:

- a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
- b. sono prese misure sufficienti per ridurre al minimo l'ingerenza nei diritti fondamentali della persona giuridica interessata; e
- c. per l'attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche.

² Un sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;
- b. l'adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tecniche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;
- c. l'adempimento di un compito richiede che i dati concernenti persone giuridiche siano accessibili mediante procedura di richiamo.

³ Il Consiglio federale disciplina il trattamento di dati automatizzato in un'ordinanza.

⁴ L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento.

⁵ Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.

Art. 57s cpv. 1, 3, frase introduttiva, lett. b^{bis} e b^{ter}, 4, frase introduttiva, 5 primo periodo nonché 6 lett. a e b

Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche

¹ Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se sussiste una base legale.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare dati concernenti persone giuridiche se una delle seguenti condizioni è adempiuta:

b^{bis}. la comunicazione dei dati è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole;

b^{ter}. la persona giuridica interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o

Art. 57s cpv. 1, 3, frase introduttiva, 4, frase introduttiva, 5, primo periodo, e 6 lett. a e b LOGA

Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche

¹ Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare eccezionalmente dati concernenti persone giuridiche se:

--

--

<p>⁴ Nel quadro dell'informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras) se:</p> <p>⁵ <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p> <p>⁶ Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>concerne soltanto il testo francese</i> b. <i>concerne soltanto il testo francese</i> 	<p>⁴ Nel quadro dell'informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se:</p> <p>⁵ Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati concernenti persone giuridiche mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di tali dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 4. ...</p> <p>⁶ Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona giuridica interessata; o b. un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati concernenti persone giuridiche.
<p>Art. 57s^{bis} AP-LOGA Rapporto con la protezione dei dati concernenti persone giuridiche in atti normativi speciali</p> <p>¹ Se un atto normativo speciale contiene disposizioni relative alla protezione dei dati personali ma non sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche.</p> <p>² Le disposizioni del diritto speciale non si applicano ai dati concernenti persone giuridiche se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riguardano la protezione dei dati adeguata per la comunicazione dei dati all'estero; o b. la vigilanza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. <p>³ Il Consiglio federale disciplina l'applicabilità delle disposizioni relative alla sicurezza dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche.</p>	<p>--</p>
<p>Art. 57s^{ter} AP-LOGA Trattamento da parte di un responsabile</p> <p>¹ Il trattamento di dati concernenti persone giuridiche può essere affidato a un responsabile del trattamento per contratto o per legge se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. questi effettua soltanto i trattamenti che l'organo federale titolare del trattamento avrebbe il diritto di effettuare; e b. nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta. <p>² Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione dell'organo federale titolare del trattamento</p> <p>³ Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi dell'organo federale titolare del trattamento</p>	<p>--</p>

<p>Art. 57s^{quater} AP-LOGA Offerta di documenti all'Archivio federale</p> <p>¹ Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale i dati concernenti persone giuridiche di cui non necessitano più in modo permanente.</p> <p>² L'organo federale distrugge i dati concernenti persone giuridiche che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che tali dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. siano resi anonimi; b. debbano essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona giuridica interessata. 	<p>--</p>
<p>Art. 57s^{quinquies} AP-LOGA Trattamento di dati per scopi impersonali</p> <p>¹ Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati concernenti persone giuridiche per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette; b. comunicano a privati i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d'identificare le persone giuridiche interessate; c. il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale che glieli ha comunicati; e d. i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d'identificare le persone giuridiche interessate. <p>² Gli articoli 57r capoverso 2 e 57s capoversi 1 e 2 non sono applicabili.</p>	<p>--</p>
<p>Art. 57t AP-LOGA Diritto d'accesso</p> <p>¹ Ogni persona giuridica può domandare all'organo federale titolare del trattamento se dati che la concernono sono oggetto di trattamento.</p> <p>² Alla persona giuridica interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo l'articolo 57v e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati di contatto dell'organo federale titolare del trattamento; b. i dati trattati in quanto tali; c. lo scopo del trattamento; d. la durata di conservazione dei dati; e. le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati che non sono stati raccolti presso la persona giuridica interessata f. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati nonché lo Stato o l'organismo internazionale nel caso in cui i dati sono comunicati all'estero. <p>³ L'organo federale titolare del trattamento è obbligato a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento.</p>	<p>Art. 57t LOGA Diritti delle persone giuridiche</p> <p>I diritti delle persone giuridiche interessate sono retti dal diritto procedurale applicabile.</p>

<p>⁴ Nessuna persona giuridica può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.</p> <p>⁵ L'organo federale titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni.</p> <p>⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità del diritto d'accesso, la competenza in caso di trattamento congiunto dei dati, i termini nonché le eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato.</p>	
<p>Art. 57u AP-LOGA Restrizione del diritto d'accesso</p> <p>¹ L'organo federale titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire l'informazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lo prevede una legge in senso formale; b. lo esigono interessi preponderanti di terzi; o c. la domanda d'accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati, o se è querulosa. <p>² L'organo federale titolare del trattamento può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, o b. la fornitura delle informazioni rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento giudiziario o amministrativo. <p>³ L'organo federale titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l'informazione.</p>	--
<p>Art. 57v AP-LOGA Diritti e procedura</p> <p>¹ Ogni persona giuridica che ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale titolare del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati; b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito; c. accerti il carattere illecito del trattamento. <p>² La persona giuridica può in particolare esigere che l'organo federale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati; b. comunichi a terzi o pubblici la sua decisione, in particolare la rettifica, la cancellazione, la distruzione dei dati o la menzione del carattere contestato dei dati secondo il capoverso 4. <p>³ Invece di cancellare o distruggere i dati, l'organo federale ne limita il trattamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la persona giuridica interessata contesta l'esattezza dei dati ma né la loro esattezza né la loro inesattezza possono essere accertate; b. lo esigono interessi preponderanti di terzi; c. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o d. la cancellazione o la distruzione dei dati rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario. 	--

<p>⁴ Se non possono essere accertate né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato.</p> <p>⁵ La rettifica, cancellazione o distruzione di dati non può essere chiesta in riferimento a fondi di biblioteche, istituti d'insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. La persona giuridica che rende verosimile un interesse preponderante può chiedere che l'istituzione limiti l'accesso ai dati contestati. I capoversi 3 e 4 non sono applicabili.</p> <p>⁶ La procedura è retta dalla PA. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili.</p>	
<p>Art. 57w AP-LOGA Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati concernenti persone giuridiche</p> <p>Se è in corso una procedura ai sensi della LTras concernente l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati concernenti persone giuridiche, la persona giuridica interessata può, in tale procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 57v in riferimento ai documenti oggetto della procedura di accesso.</p>	--
<p>Art. 57x AP-LOGA Rapporto con il diritto procedurale federale</p> <p>¹ La protezione dei dati concernenti persone giuridiche nel quadro delle procedure è disciplinata dal diritto procedurale federale. Si applica l'articolo 57s^{bis}. Alle procedure amministrative di prima istanza si applicano gli articoli 57q^{bis}-57w.</p> <p>² L'accesso ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato e i diritti delle persone interessate sono disciplinati dalla legislazione speciale del diritto federale.</p>	--